

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERTOLDI, FAVILLA, GAROFALO,
LEONARDI e BRINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1990

Trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi
economici e popolari costruiti direttamente dallo Stato

ONOREVOLI SENATORI. - La guerra 1940-1945, ha provocato, come è noto, numerose distruzioni in molti centri urbani del nostro Paese, grandi e piccoli, soprattutto con i bombardamenti aerei e navali, ed ove essa ha sostato, ed è stata combattuta per lunghi mesi, come nelle zone circostanti il fronte di Cassino, dal Tirreno all'Adriatico.

Decine di migliaia di cittadini rimasero privi di abitazioni, perchè distrutte o seriamente danneggiate, o perchè sfollati dai primitivi centri di residenza, centri urbani o zone agricole.

Quello di dare un alloggio alle migliaia di cittadini rimasti senza tetto, o provvedere alla ricostruzione dei centri distrutti o danneggiati, fu uno dei compiti più urgenti a cui dovettero far fronte le Amministrazioni centrali o locali nell'immediato dopoguerra.

A questo proposito, numerosi, spesso imprecisi e non coordinati, furono i provvedimenti emanati in quel periodo, che consentirono di dare alloggio a parte assai consistente di coloro che erano rimasti senza tetto.

Il primo e più importante provvedimento per far fronte a tali esigenze fu il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante le disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 98 del 29 aprile 1947, e ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834.

Le norme di tale provvedimento riguardanti i piani di ricostruzione sono state sostituite da quelle contenute nella legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni ed integrazioni.

I compiti per l'attuazione di tali provvedimenti furono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici attraverso gli uffici del Genio civile, costituendo anche, se necessario, sezioni distaccate ed autonome e con l'assunzione di personale avventizio o giornaliero ed il conferimento di incarichi di progettazione a liberi professionisti.

Fu concessa al Ministero dei lavori pubblici la possibilità di delega alle province, ai comuni e loro consorzi, per provvedere ai lavori di riparazione di edifici urbani o situati in borgate agricole.

Per i fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto, l'assegnazione veniva decisa da un Comitato comunale.

I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto venivano dati in consegna agli Istituti per le case popolari, ed in casi eccezionali ai comuni che dovevano curarne la gestione.

Le norme per l'assegnazione e la gestione di tali alloggi venivano dettagliatamente precisate nell'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 261 del 1947, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il predetto articolo stabiliva inoltre le modalità per la definizione del canone che doveva essere versato al Tesoro dello Stato, determinato dal Ministero dei lavori pubblici, ed in ultimo stabiliva che tali immobili restavano proprietà dello Stato e che gli enti consegnatari dovevano tenere per la gestione di essi una contabilità separata.

Tenendo conto della particolare situazione esistente nel periodo in cui si è provveduto alla costruzione di tali alloggi, delle caratteristiche imposte da essa e delle condizioni in cui gli enti preposti si trovarono a procedere all'assegnazione e successivamente alla gestione degli alloggi, si comprende facilmente la grave situazione determinatasi sotto ogni punto di vista nello stato degli alloggi e dei rapporti tra gli assegnatari e gli enti gestori - Istituto autonomo per le case popolari e comune - situazione particolarmente grave per quanto riguarda gli alloggi gestiti dai comuni.

Tale situazione non solo ha determinato l'impossibilità di applicare quanto previsto dal decreto legislativo n. 261 del 1947, ma anche e soprattutto della manutenzione degli alloggi stessi.

Per gli Istituti autonomi per le case popolari e soprattutto per i comuni, tali alloggi hanno rappresentato e rappresentano un peso, che si è andato, col passare del tempo, aggravando, man mano che ai primitivi assegnatari subentravano gli eredi o altri occupanti a vario titolo.

L'esigenza, più volte avvertita e segnalata dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai comuni e soprattutto dagli assegnatari, di procedere alla vendita a questi ultimi dell'alloggio, così come previsto per altri alloggi di edilizia pubblica dagli articoli 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ha trovato e trova difficoltà di applicazione pressochè insormontabili.

Da qui la necessità di questo disegno di legge composto da due soli articoli attraverso i quali si fissano i criteri per la determinazione del valore degli alloggi, tenendo conto, per tale determinazione, del periodo nel quale sono stati costruiti, dei motivi che portarono all'assegnazione, delle vicende che hanno caratterizzato successivamente la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con questo provvedimento, si definiscono in modo semplice e chiaro i criteri per individuare gli aventi diritto all'acquisto dell'alloggio.

Con tale provvedimento, non soltanto si viene incontro alle esigenze, alle pressanti richieste degli attuali assegnatari, ma si compie verso di essi un doveroso atto di giustizia e si liberano i comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari da una incombenza che, non è esagerato affermare, è un residuo bellico a oltre quarantacinque anni dalla fine della guerra.

Il ricavato della vendita di tali alloggi potrà essere destinato per la costruzione di nuovi alloggi, o per la costruzione di importanti opere di urbanizzazione di interesse generale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Tutti gli alloggi economici e popolari costruiti direttamente dallo Stato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, «Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione», ratificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 834, della legge 4 marzo 1952, n. 137, «Assistenza a favore dei profughi», e della legge 9 agosto 1954, n. 640, «Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane», sono da considerare patrimonio disponibile dello Stato, assoggettabili alle norme vigenti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2.

1. L'Intendenza di finanza, su richiesta degli assegnatari, dei comuni o degli Istituti autonomi per le case popolari, può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi economici e popolari costruiti dallo Stato, compresi gli edifici nei quali siano già state effettuate cessioni in proprietà, ai sensi delle vigenti normative, e a condizione che gli alloggi stessi, per consistenza e ubicazione, abbiano scarsa rilevanza economica.

2. Il valore venale degli alloggi e dei locali sarà determinato al momento della cessione secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.